

QUESITO N. 1

- A) Riferimento: Disciplinare di gara — art. 8.1. punto 5 - Documentazione amministrativa — PASSOE. Si fa presente che non è possibile la creazione del PASSOE in quanto il CIG creato non è ancora stato definito

Risposta:

Si porta a conoscenza che il CIG 7227680637 è stato perfezionato in data 18.10.2017.

- B) Riferimento: Disciplinare di gara — art. 5 Subappalto

La società scrivente utilizza trasportatori specializzati per la consegna delle apparecchiature necessarie per soddisfare i requisiti del bando di gara e con questi trasportatori esiste un contratto di servizio continuativo.

Si chiede di confermare che le attività di consegna dei prodotti oggetto della gara, consegne effettuate attraverso questi corrieri specializzati, non sia considerata attività in subappalto trattandosi di una attività secondaria considerando l'oggetto dell'appalto.

Risposta:

Si rimanda a quanto disposto dall'art. 105 ed in particolare comma 3, lett. c-bis) del D. Lgs. n.50/2016 come modificato dal D. Lgs n. 56/2017.

- C) Riferendosi all'attività di ritiro e smaltimento dei materiali di consumo di risulta e con riferimento all'obbligo di indicare la tema dei subappaltatori previsto nel art. 5 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che possa trovare applicazione la deroga a tale obbligo per i servizi "di particolare specializzazione", come previsto dall'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare, nella specie, con riferimento al servizio di smaltimento dei materiali di risulta cartucce/toner esauriti.

Tale attività di smaltimento rifiuti, infatti, richiede che l'operatore sia iscritto nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali previsto dal D.M. 3.6.2014, n. 120 (categorie 1 e 3-bis). Considerato che, ai fini dell'iscrizione, è richiesto dall'articolo 8 dello stesso Decreto il possesso di requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria, fra i quali peraltro "la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria e un'adeguata dotazione di personale", si ritiene inequivoco il carattere "di particolare specializzazione" che varrebbe quindi a far venir meno l'obbligo di indicazione della tema di subappaltatori destinati allo svolgimento di tale attività.

Inoltre si chiede di precisare se, per questa tipologia di attività debba essere dichiarata senza l'indicazione della tema di subappaltatori e senza la compilazione da parte dello stesso del documento DGUE.

Risposta:

L'art. 105 comma 6 del D. lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, non prevede la deroga all'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori nel caso di appalti per i "servizi di particolare specializzazione". Pertanto si conferma quanto contenuto nel Disciplinare di Gara.

QUESITO N. 2

- A) In riferimento all'ART. 8 della relazione tecnica viene specificato quanto segue "Ai sensi delle normative vigenti in materia di rifiuti e nel rispetto delle prescrizioni in esse contenute, l'Impresa aggiudicataria in qualità di produttore dei rifiuti derivanti dall'attività di assistenza tecnica, si incarica, senza pretendere alcun onere aggiuntivo, del ritiro e della corretta gestione degli stessi". **Si richiede conferma che il riferimento è solo alle parti di ricambio sostituite.**

Risposta:

Il riferimento è da considerarsi ai pezzi di ricambio, agli accessori e a qualsiasi materiale di consumo derivanti dall'attività di assistenza tecnica.

- B) In riferimento all' ART 5. SUBAPPALTO del Disciplinare di Gara e all'Art. 25 – Subappalto della relazione tecnica **si chiede conferma che la consegna delle Macchine/Consumabili siano da considerarsi sub affidamento e non sub appalto.**

Risposta:

Si rimanda alla risposta data al quesito n. 1

- C) Sempre in riferimento all'ART 5. SUBAPPALTO del Disciplinare di Gara e all'Art. 25 – Subappalto della relazione tecnica si chiede conferma che il Ritiro e trattamento dei materiali di consumo usati **si chiede conferma che tale attività non rientri nella disciplina del sub appalto in quanto dovrà essere erogata da società che detengono qualifiche speciali.**

Risposta:

Si rimanda alla risposta data al quesito n. 1

QUESITO N. 3

- A) Riferimento: Relazione tecnica - art. 6 - Requisiti tecnici minimi di conformità, sicurezza e rispetto ambientale Avete indicato che è obbligatorio l'utilizzo di materiali di consumo atossici e biodegradabili, in particolare i toner e le emissioni del sistema dovranno corrispondere alle vigenti normative sia nazionali che europee.

Si fa presente che per la società scrivente gli unici materiali di consumo sono i toner. I materiali di consumo (toner) sono conformi alle normative vigenti europee e nazionali applicabili ma non sono biodegradabili.

Si chiede conferma che la presentazione di un'offerta con queste indicazioni sia conforme al bando di gara.

Risposta:

La presentazione di un'offerta con materiali di consumo (toner) corrispondenti alle vigenti normative nazionali ed europee è da intendersi conforme al bando di gara.

- B) Riferimento: Relazione tecnica - art. 2 - Descrizione fornitura.
Si richiedono (tra gli altri) i seguenti servizi: fornitura e sostituzione di tutti i materiali di consumo, eccettuata la carta, necessari per garantire il perfetto svolgimento del servizio alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato; ritiro e trattamento dei materiali di consumo usati.
Si chiede di confermare che il cambio del toner sarà a carico della stazione appaltante e che l'aggiudicatario sarà responsabile per il ritiro di materiali di consumo.

Risposta:

Si conferma che l'operazione del cambio toner, inteso come sostituzione, è a carico della stazione appaltante. Resta a carico dell'aggiudicatario la fornitura dei materiali di consumo compreso il toner.